



**COMUNE DI TRIUGGIO**  
Provincia di Monza e Brianza

Allegato A

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.05.2020 e successive modifiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 13.06.2020. e n. xxx del xxx

## **SOMMARIA**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità	pag.3
Articolo 2 – Informazione	pag.3
Articolo 3 – Definizioni	pag.3
Articolo 4 - Accesso ai servizi scolastici	pag.3
Articolo 5 - Modalità di accesso ai servizi scolastici	pag.3

### **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	pag.4
Articolo 7 - Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	pag.5

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	pag.6
Articolo 9 – Norma transitoria	pag.7
Articolo 10 – Abrogazioni	pag.7
Articolo 11- Entrata in vigore	pag.7

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo dei servizi scolastici sotto elencati, erogati dal Comune, nonché i criteri di accesso, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e trasparenza:

- a) mensa scolastica
- b) trasporto scolastico;
- c) pre e post scuola
- d) progetti ampliamento Offerta formativa delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio;
- e) integrazione delle rette di frequenza e delle quote pasto delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Triuggio.

Detti servizi saranno di seguito ricompresi nel testo con la dicitura generica "servizi scolastici".

### **Articolo 2 – Informazione**

1. Attraverso il servizio Pubblica Istruzione, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione ai servizi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### **Articolo 4 - Accesso ai servizi scolastici**

1. Accedono ai servizi scolastici:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE);
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi atti a garantire il diritto allo studio del minore.

### **Articolo 5 - Modalità di accesso ai servizi scolastici**

1. L'accesso ai servizi scolastici avviene, di norma, su richiesta dell'utenza, a seguito di presentazione dell'istanza di parte a cura dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, con le modalità ed entro il termine fissato annualmente dall'Ufficio Pubblica

Istruzione del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione accettare richieste pervenute oltre il termine, valutata la disponibilità dei posti.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e ss.mm.ii., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito l'obbligo di compartecipazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa, anche prevedendo eventuali forme di rateizzazione.

4. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Qualora sia il Comune a richiedere una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

5. Per l'accesso o l'eventuale contribuzione alle misure rivolte a minori, in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi si fa riferimento all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni definito dall'art. 7 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.

6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore. Le prestazioni concesse in virtù dell'ISEE corrente decorreranno al trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate ed avranno valenza fino a scadenza dell'ISEE corrente.

7. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali

spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la sanzione ex art. 38 D.L. 78/10 convertito in L 122/10.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

## Articolo 7 - Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. I destinatari degli interventi con accesso agevolato, sono gli alunni in età di obbligo scolastico, frequentanti le scuole primarie, secondaria di primo grado del Comune e le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, in possesso dei sotto indicati requisiti:

- ◆ alunni con almeno un genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, residente nel Comune di Triuggio stranieri e apolidi residenti nel Comune;
- ◆ profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo, le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- ◆ cittadini, stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

I minori in affido presso famiglie residenti nel Comune si considerano in tutto equiparati ai minori residenti.

2. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, relativi a:

- a) ristorazione scolastica
- b) trasporto scolastico;
- c) progetti ampliamento Offerta formativa delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio;
- d) integrazione delle rette di frequenza e delle quota pasto delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Triuggio.

si utilizza il criterio della progressione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione, applicando la seguente tabella:

Tabella A

Fascia	Isee	% di compartecipazione da parte dell'utente
1	Da € 0 a € 8.000	25
2	Da € 8.001 a € 10.000	50
3	Da € 10.001 a € 12.000	55
4	Da € 12.001 a € 14.000	65
5	Da € 14.001 a € 16.000	70
6	Da € 16.001 a € 18.000	95
7	oltre 18.001	100

Nel caso in cui ricorra la situazione di famiglie che hanno più figli che utilizzino i servizi mensa, trasporto o che frequentino le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Triuggio, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE fino a € 18.000,00:

- il figlio maggiore pagherà una tariffa ridotta del 35% rispetto alla fascia di appartenenza. La riduzione non sarà applicata se rientranti nella 1<sup>a</sup> Fascia.
- gli altri figli pagheranno la tariffa corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

3. Per la compartecipazione al servizio di pre e post scuola verrà applicata la tariffa mensile del servizio non rapportata al criterio della progressione per fasce differenziate di cui alla Tabella A.

4. In casi eccezionali, e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione o l'esonero della quota a carico degli utenti, da disporsi con apposito atto, per situazioni di particolare fragilità.

5. La Giunta Comunale:

- tramite proprio atto, definisce le tariffe dei servizi mensa, trasporto pre-post scuola.
- con apposita deliberazione, prende atto della retta di frequenza e della quota pasto applicata dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, sulle quali applicare il criterio di compartecipazione indicato nella precedente Tabella A.

-annualmente definirà il progetto per l'ampliamento dell'Offerta formativa delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio, da sostenere, nonché la presa d'atto del costo posto a carico dell'utenza da parte dell'I.C.A.T, sul quale applicare il criterio di compartecipazione indicato nella precedente Tabella A.

6. I non residenti, iscritti alle scuole primarie, secondaria di primo grado del Comune e alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate del territorio, potranno usufruire dei servizi ma non delle agevolazioni economiche: pertanto pagheranno la tariffa determinata per i servizi mensa, trasporto e pre-post scuola definita "TARIFFA NON RESIDENTI" e non potranno beneficiare delle agevolazioni previste per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie e per i progetti relativi all'ampliamento dell'Offerta Formativa delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio.

7. La non presentazione della documentazione richiesta, da parte delle famiglie degli utenti, comporta l'automatica applicazione della tariffa massima.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio Pubblica Istruzione, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

## **Articolo 9 – Norma transitoria (Abrogato)**

## **Articolo 10 – Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

## **Articolo 11- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si compone di n° undici (11) articoli.
2. Il presente Regolamento è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale, di apposito avviso di deposito.
3. Il Regolamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 8 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

**Allegato 1 (Abrogato)**

**Allegato 2 (Abrogato)**